

Manuale Utente

*Registrazione ai sensi dell'articolo 7,
comma 1, del D. Lgs. 4 settembre
2024, n. 138*

v0.6



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



DIPARTIMENTO
PER LA TRASFORMAZIONE
DIGITALE

Indice

Indice

- 1. Premessa**
 - 1.1. Perché registrarsi sulla piattaforma NIS**
 - 1.2. Cosa sono i Servizi NIS**
 - 1.3. Il Punto di contatto**
 - 1.4. Il Manuale per l'utente**
- 2. Autenticazione**
- 3. Censimento del Punto di contatto**
- 4. Associazione dell'organizzazione con il Punto di contatto**
- 5. Accesso al Portale Servizi**
- 6. Compilazione della Dichiarazione**
 - 6.1. [IAC] Individuazione da parte dell'Autorità competente**
 - 6.2. [CNT] Contesto**
 - 6.3. [CRT] Caratterizzazione**
 - 6.4. [TDS] Tipologie di soggetto**
 - 6.5. [CTS] Conferma della Tipologia di soggetto**
 - 6.6. [ADO] Autovalutazione della criticità del soggetto**
 - 6.7. Riepilogo**

1. Premessa

Com'è noto, la Direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, c.d. NIS 2¹ è stata recepita nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138, entrato in vigore il 16 ottobre 2024, di seguito "decreto NIS".

Al fine di favorire e semplificare gli adempimenti che i soggetti che rientrano nel suo ambito di applicazione dovranno porre in essere, l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, di seguito ACN, ha realizzato la **"Piattaforma per la gestione dei flussi di comunicazione tra ACN e i soggetti NIS e gli adempimenti previsti dalla disciplina NIS"** di seguito "piattaforma NIS", che verrà progressivamente abilitata al rilascio dei servizi messi a disposizione da ACN, nella sua qualità di Autorità nazionale competente NIS, secondo il cronoprogramma elaborato in coerenza con la timeline prevista dal decreto NIS per l'adozione dei provvedimenti attuativi e l'entrata in vigore degli obblighi per i soggetti NIS.

1.1. Perché registrarsi sulla piattaforma NIS

La registrazione sulla piattaforma NIS è un obbligo² che i soggetti che rientrano nell'ambito di applicazione del decreto NIS sono tenuti a rispettare nel termine fissato dal combinato disposto degli articoli 7, comma 1 e 42, comma 3 del decreto NIS e dell'articolo 15 della Determinazione del Direttore generale di ACN prot. n. 38565 del 26 novembre 2024 (ossia dal 1° dicembre 2024 al 28 febbraio 2025).

Essa è funzionale a consentire ad ACN di censire i soggetti operanti nei settori vigilati, anche al fine di fornire supporto in fase di implementazione degli obblighi, attraverso le articolate attività di monitoraggio e ausilio nel loro percorso condiviso di crescita, disciplinate dall'articolo 35 del medesimo decreto legislativo.

Questo processo, nell'istituire un canale di comunicazione diretto tra i soggetti registrati e l'Autorità nazionale competente NIS, consente anche di definire con ulteriore chiarezza il percorso di autovalutazione che conduce alla definizione della riconducibilità, o meno, di un soggetto all'ambito di applicazione del decreto NIS.

1.2. Cosa sono i Servizi NIS

Al fine di fornire supporto nell'espletamento delle formalità necessarie per il corretto adempimento dei predetti obblighi e al contempo favorire le interlocuzioni tra ACN e i soggetti NIS, la piattaforma NIS è stata dotata della funzionalità "Servizi NIS" che, contestualmente con l'entrata in vigore degli obblighi, verrà progressivamente arricchita con il rilascio dei relativi moduli di supporto.

¹ DIRETTIVA (UE) 2022/2555 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, del 14 dicembre 2022 recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS 2).

² Il rispetto di tale obbligo è assistito dall'applicazione, in caso di inadempimento, delle sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dall'articolo 38, comma 11 del decreto NIS.

In tale contesto, si inserisce l'implementazione del servizio denominato "Servizio NIS-Registrazione" finalizzato a supportare il Punto di contatto del soggetto NIS, di seguito "utente" nell'espletamento della procedura di registrazione che costituisce, appunto, il primo obbligo che i soggetti NIS sono chiamati ad adempiere nel termine fissato dal combinato disposto degli articoli 7, comma 1 e 42, comma 3 del decreto NIS e dell'articolo 15 della Determinazione del Direttore generale di ACN prot. n. 38565 del 26 novembre 2024 (ossia dal 1° dicembre 2024 al 28 febbraio 2025).

1.3. Il Punto di contatto

Ai sensi dell'articolo 4 della cennata Determinazione il "Punto di contatto" è la persona fisica designata dal soggetto NIS per curare l'attuazione delle disposizioni del decreto NIS in nome e per conto del soggetto stesso.

Più nel dettaglio, il Punto di contatto – per il tramite del Portale ACN che ospita la piattaforma NIS – accede ai Servizi NIS, di seguito meglio dettagliati, in qualità di "utente", come definito dalla lettera m) dell'articolo 1, della predetta Deliberazione, interloquisce con l'Autorità Nazionale competente NIS ed effettua la registrazione di cui all'articolo 7 del decreto NIS, in nome e per conto del soggetto NIS.

Le funzioni del Punto di contatto possono essere svolte dal rappresentante legale del soggetto NIS, da uno dei procuratori generali del soggetto NIS o da un dipendente del soggetto NIS.

In tale ultimo caso, il dipendente deve essere in possesso di un titolo giuridico che ne giustifichi i poteri ovvero può essere delegato mediante il conferimento di una delega ad hoc (un modello di delega è reperibile nella sezione delle domande frequenti <https://www.acn.gov.it/portale/faq/nis>). In ogni caso, il Punto di contatto può avvalersi anche di personale esterno al soggetto NIS, quale supporto nell'esercizio delle proprie funzioni.

La designazione del Punto di contatto da parte dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 28 giugno 2024, n. 90, che rientrano nell'ambito di applicazione del decreto NIS, può soddisfare l'obbligo di nomina e comunicazione del referente per la cybersicurezza di cui all'articolo 8, comma 2, della medesima legge.

1.4. Il Manuale per l'utente

Il Manuale per l'utente, realizzato dalla Divisione NIS e discipline unionali del Servizio Regolazione, reca le indicazioni esplicative delle varie fasi in cui si articola il processo di registrazione che, ai sensi dell'articolo 12, comma 2 della cennata Determinazione, costituisce una fase endoprocedimentale del procedimento di formazione dell'elenco dei soggetti NIS.

In particolare, si propone l'obiettivo di guidare il Punto di contatto nello svolgimento delle relative attività, favorendo una più efficace interazione con il Servizio NIS/Registrazione della piattaforma NIS, mettendo a disposizione dell'utente una guida analitica per la sottomissione delle informazioni necessarie a compilare i template che formano parte integrante del processo di registrazione, a partire dal censimento dei punti di contatto e la loro associazione ai soggetti NIS, in nome e per conto dei quali operano sulla piattaforma NIS sino alla fase conclusiva della sottomissione della dichiarazione per la registrazione.

Nei capitoli successivi saranno indicate le istruzioni operative per la compilazione della Registrazione ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto NIS.

2. Autenticazione

Per accedere ai Servizi NIS il Punto di contatto deve in primo luogo autenticarsi sul Portale di ACN e dimostrare la propria identità digitale, tramite una delle seguenti modalità:

- Accesso con **SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)** tramite i gestori di identità digitale abilitati; in caso di primo accesso, l'utente dovrà completare il processo di censimento descritto nel capitolo successivo.
- Accesso con **credenziali** (riservato agli utenti esteri e/o senza SPID): lo stesso avviene tramite inserimento di username e password precedentemente forniti dall'ACN; per richiedere le credenziali è possibile aprire una richiesta di assistenza verso l'Agenzia.

3. Censimento del Punto di contatto

Effettuato il primo accesso con SPID, il Punto di contatto visualizza la Form in cui sono presenti le informazioni acquisite dallo SPID precompilate e non modificabili e inserisce negli appositi campi obbligatori le seguenti ulteriori informazioni anagrafiche:

- Cittadinanza;
- Paese di residenza;
- Domicilio italiano (da compilare solo se il paese di residenza è diverso dall'Italia);
- Indirizzo e-mail;
- Numero di telefono;
- Numero di telefono secondario;
- PEC.

Una volta inseriti e verificati tutti i campi obbligatori, il Punto di contatto conferma di aver preso visione della documentazione riguardo all'informativa sulla privacy cliccando sull'apposita *checkbox* e sul tasto CONFERMA.

A questo punto, l'utente visualizza una pagina contenente:

- a) la conferma del corretto inserimento dei suoi dati anagrafici;
- b) un messaggio che lo informa che potrà procedere alla registrazione del soggetto NIS che lo ha designato.

4. Associazione dell'organizzazione con il Punto di contatto

Effettuata la conferma di cui al punto precedente, il Punto di contatto effettua l'associazione della sua utenza con il soggetto NIS o i soggetti NIS che lo ha/hanno designato.

Il Punto di contatto può infatti effettuare sulla piattaforma NIS richieste di censimento di più organizzazioni, purché munito dei necessari titoli giuridici (rappresentante legale/procuratore generale/delegato dal rappresentante legale)

Cliccando sul pulsante "**Censimento organizzazione**", il Punto di contatto visualizza pertanto una pagina in cui, tramite la digitazione del codice IPA o codice fiscale, effettua la ricerca dell'organizzazione in nome e per conto della quale accede alla piattaforma NIS e ai Servizi NIS, all'esito della quale seleziona l'organizzazione di interesse, di cui sono riepilogati i dati anagrafici.

Qualora l'organizzazione risulti già associata ad altro Punto di contatto, non sarà possibile procedere a una nuova associazione, fatta salva la possibilità di aprire una richiesta di assistenza tramite il pulsante "Assistenza".

Operata la selezione dell'organizzazione di interesse, la piattaforma NIS mostrerà i dati dell'organizzazione prescelta³, che il Punto di contatto è tenuto comunque a verificare e ai quali dovrà aggiungere le ulteriori informazioni richieste dall'articolo 7, comma 2, della cennata Determinazione.

Infine, prima di procedere all'associazione della sua utenza con l'organizzazione pubblica o privata selezionata, il Punto di contatto è tenuto a indicare se accede alla piattaforma NIS e ai Servizi NIS in qualità di:

- a) rappresentante legale del soggetto o procuratore generale;
- b) delegato dal rappresentante legale.

Laddove il Punto di contatto operi in qualità di delegato, è tenuto a caricare sulla piattaforma, in formato pdf, il titolo giuridico che lo abilita (ad esempio la nomina a CISO ovvero una delega ad hoc) rilasciata a suo nome dal rappresentante legale del soggetto.

Infine, dovrà spuntare obbligatoriamente le *checkboxes* di autodichiarazione in cui dichiara di essere autorizzato ad accedere alla piattaforma NIS e ai Servizi NIS, in qualità di referente NIS2 e a cliccare sul tasto CONFERMA.

Il Punto di contatto dovrà attendere l'approvazione della richiesta di registrazione prima di poter procedere con l'invio della dichiarazione: cliccando sul pulsante "Chiudi ed esci" terminerà la prima fase della registrazione "Censimento Punto di contatto e organizzazione".

Nel caso in cui il Punto di contatto effettui nuovamente l'accesso prima che l'organizzazione abbia approvato la richiesta, continuerà a visualizzare la suddetta pagina.

Con l'invio automatico di una **PEC** dall'indirizzo no-reply@pec.acn.gov.it al **domicilio digitale dell'organizzazione** si conclude pertanto l'attività del Punto di contatto in questa fase. L'organizzazione avrà quindi sette giorni per poter effettuare tale conferma cliccando sul link indicato nella PEC ricevuta dall'indirizzo no-reply@pec.acn.gov.it.

Decorsi inutilmente sette giorni dalla ricezione della cennata PEC, il link perde efficacia e pertanto l'organizzazione non potrà più confermare la richiesta di censimento e registrazione, ma il Punto di contatto, accedendo alla piattaforma, visualizza un messaggio che lo informa dell'intervenuta scadenza della validità del link inviato all'organizzazione e della possibilità di effettuare una nuova richiesta.

La piattaforma dà notizia al domicilio digitale dell'organizzazione e all'e-mail indicata dal Punto di contatto che ha effettuato la richiesta in fase di "Censimento utente e organizzazione" dell'avvenuta ricezione dell'approvazione della richiesta di censimento e registrazione da parte dell'organizzazione.

Tale comunicazione è effettuata automaticamente tramite PEC inviata dall'indirizzo no-reply@pec.acn.gov.it.

5. Accesso al Portale Servizi

Accedendo al Portale di ACN, nella homepage del sito istituzionale il Punto di contatto visualizza la Form relativa al servizio per sottomettere la Registrazione ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto NIS. Cliccando sul pulsante "Registrazione", il Punto di contatto potrà:

³ I dati mostrati dalla piattaforma sono acquisiti dalla consultazione automatica del Registro delle imprese e/o dalla Banca dati dei domicilia digitali delle Pubbliche Amministrazioni e dei Gestori di Pubblici Servizi. Essi sono il Codice IPA / Codice fiscale; la sede legale dell'organizzazione (città, indirizzo, codice di avviamento postale); la Ragione sociale; la PEC (Domicilio digitale); il Numero di telefono.

- avviare la compilazione della dichiarazione o visualizzare l'ultima dichiarazione sottomessa;
- continuare a compilare un'eventuale bozza della dichiarazione;
- verificare il tempo rimasto a disposizione per sottomettere la dichiarazione.

A partire dal menù l'utente, cliccando sulla voce “*Adempimenti NIS*”, può accedere direttamente alla pagina dedicata al servizio, dalla quale è possibile:

- visualizzare la stessa Form della homepage con le relative azioni;
- se la dichiarazione è stata sottomessa, visualizzarne lo stato;
- visualizzare l'elenco dello storico delle dichiarazioni inviate precedentemente.

6. Compilazione della Dichiarazione

A partire dalla Form precedente, cliccando su “**Compila la dichiarazione**” la piattaforma NIS presenterà un Form composto dalle seguenti sezioni:

[IAC] Individuazione da parte dell'Autorità competente (questa sezione è presente solo se è stata inviata una comunicazione da ACN all'organizzazione);

[CNT] Contesto;

[CRT] Caratterizzazione;

[TDS] Tipologie di soggetto;

[CTS] Conferma delle tipologie di soggetto;

[ADO] Autovalutazione dell'organizzazione;

Riepilogo.

In ogni Form, durante la compilazione, l'utente ha la possibilità di cliccare sul pulsante “**Salva in bozza**” per poter salvare i dati inseriti e continuare con la sottomissione della dichiarazione in un secondo momento.

Durante la compilazione, nel passaggio da una sezione alla successiva, la piattaforma effettua dei controlli automatici in base ai dati inseriti e in base a verifiche su banche dati esterne.

I controlli automatici vengono effettuati dopo aver cliccato sul pulsante “valida” situato in fondo a ogni sezione.

Nel caso in cui i controlli vadano a buon fine, si potrà cliccare sul tasto “Continua” posizionato in fondo a ogni sezione per poter passare alla compilazione dei dati nella sezione successiva.

Qualora invece, si rilevino delle incongruenze, la piattaforma lo segnala all'utente. Per le incongruenze più significative, all'utente è richiesto di, alternativamente:

- modificare i dati inseriti
- motivare le scelte effettuate qualora ritenesse corretti i dati inseriti

Si evidenzia che l'utente può sempre motivare le proprie scelte, qualora necessario, e andare avanti nella procedura di compilazione.

6.1. [IAC] Individuazione da parte dell'Autorità competente

Questa sezione è presente solo se è stata inviata una comunicazione da ACN all'organizzazione);

Nella sezione iniziale della dichiarazione "**Individuazione da parte dell'Autorità competente**", il Punto di contatto visualizza le seguenti informazioni contenute nella comunicazione inviata da ACN ai sensi dell'articolo 3, comma 13 del D.lgs. 138/2024 e conferma o meno la ricezione della cennata comunicazione:

- Data di trasmissione della comunicazione;
- Numero di protocollo;
- Settore;
- Sottosettore;
- Tipologia di soggetto;
- Individuazione dell'organizzazione quale soggetto essenziale o importante.

Successivamente, il Punto di contatto può:

1. **Confermare** i contenuti della comunicazione;
2. **Commentare** i contenuti della comunicazione, indicando quali dati ritiene errati e indicando la motivazione a scelta tra le seguenti opzioni:
 - a. Dati di riferimento errati (data e numero di protocollo);
 - b. Contenuto della comunicazione non corretto;
 - c. Comunicazione non ricevuta.

Nel caso in cui il Punto di contatto segnali una discrepanza relativamente ai dati di riferimento (punto 2.a) ovvero confermi il contenuto della comunicazione (punto 1), le informazioni ivi presenti risulteranno precompilate e non modificabili negli *step* successivi della dichiarazione, ad eccezione della selezione di ulteriori settori, sottosettori e tipologie di soggetto, se necessario, nonché dell'autovalutazione dell'organizzazione.

Nel caso in cui il Punto di contatto, invece, commenti il contenuto della comunicazione (punto 2.b) o dichiari di non aver ricevuto la comunicazione (punto 2.c), le informazioni presenti nella comunicazione saranno precaricate ma potranno essere da lui modificate.

Qualora al Punto di contatto risulti la ricezione, da parte dell'organizzazione in nome e per conto della quale accede al Portale di ACN e ai Servizi NIS, della comunicazione recante "Individuazione da parte dell'Autorità competente" ma questa non risulti censita dalla piattaforma NIS, potrà segnalare l'anomalia aprendo una richiesta di assistenza.

6.2. [CNT] Contesto

Nella sezione relativa al “Contesto”, si dovranno inserire i seguenti dati:

1. Ruolo ricoperto presso l’organizzazione;
2. Ove l’organizzazione faccia parte di un **gruppo di imprese**, al Punto di contatto verrà richiesto:
 - a. In caso affermativo, di dichiarare se l’organizzazione per cui sta sottomettendo la dichiarazione è la capogruppo o meno:
 1. Se è la capogruppo, il Punto di contatto procede con la compilazione;
 2. Se non è la capogruppo, il Punto di contatto dovrà inserire la ragione sociale e il codice fiscale dell’organizzazione capogruppo.
 - b. In caso negativo, il Punto di contatto procede con la compilazione.
3. Ove l’organizzazione abbia **aziende collegate** ai sensi della Determinazione ACN 38565/2024:
 - a. In caso affermativo, compariranno due box relativi alle aziende partner da dichiarare per esprimere la relazione con esse:
 1. imprese collegate **nei confronti delle quali la tua organizzazione soddisfa almeno uno dei criteri** di cui all'articolo 3, comma 10, del decreto NIS;
 2. imprese collegate **che soddisfano, nei confronti della tua organizzazione, almeno uno dei criteri** di cui all'articolo 3, comma 10, del decreto NIS 2

Il Punto di contatto, cliccando sul pulsante “Aggiungi impresa” nel relativo box, dovrà inserire le informazioni di almeno un’impresa collegata: ragione sociale, codice fiscale, criteri soddisfatti.

- b. In caso negativo il Punto di contatto procede con la compilazione.

6.3. [CRT] Caratterizzazione

Nella sezione *Caratterizzazione* il Punto di contatto deve inserire le seguenti informazioni:

1. **Codice Ateco** dell'organizzazione, con possibilità di aggiungerne più di uno (dato facoltativo per le pubbliche amministrazioni);
2. **Normative applicabili** a cui l'organizzazione è soggetta (scelta multipla). Si tratta delle normative europee citate negli allegati del decreto NIS, che caratterizzano le tipologie di soggetto
3. **Categorizzazione**, caratterizzato da:
 - a. **Fatturato** (non richiesto in caso di Pubblica Amministrazione): il fatturato deve essere calcolato ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE, tenuto conto dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'allegato alla medesima raccomandazione;
 - b. **Totale di bilancio** (non richiesto in caso di Pubblica Amministrazione): il totale di bilancio deve essere calcolato ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE, tenuto conto dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'allegato alla medesima raccomandazione;
 - c. **Numero di effettivi**: il numero di effettivi deve essere calcolato ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE, tenuto conto dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'allegato alla medesima raccomandazione.

In merito alla categorizzazione, qualora il Punto di contatto ritenga sussistenti i presupposti per l'applicazione della **deroga** ai sensi dell'art. 3, comma 4 del decreto NIS, potrà richiedere l'applicazione della **clausola di salvaguardia**, motivando la richiesta e fornendo gli elementi di valutazione che corrispondono ai criteri di valutazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 40, comma 1, lettera a) del decreto NIS. In tal caso il procedimento di registrazione rimane sospeso e al soggetto NIS è fornito riscontro ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto NIS

In caso negativo il Punto di contatto procede con la compilazione, ferma restando la necessità di procedere alla validazione delle informazioni inserite cliccando sul tasto "VALIDA".

Ciò consentirà alla piattaforma di effettuare i necessari controlli di coerenza sui dati relativi ai **codici ATECO** ed ai **valori di dimensionamento** inseriti nel corso della compilazione confrontandoli con quelli acquisiti tramite la consultazione automatizzata delle fonti ufficiali (ad es. Registro delle imprese).

Nel caso in cui tale verifica evidenzia incongruenze tra i dati dichiarati dal Punto di contatto e quelli acquisiti dalla consultazione delle fonti ufficiali, la piattaforma ne darà evidenza al Punto di contatto il quale potrà correggere i dati precedentemente inseriti ovvero, qualora ritenga corretta la compilazione effettuata, fornire giustificazione dei dati inseriti, seppur difformi dalle fonti ufficiali, compilando il campo **Motivazione** e il campo **Note**.

A seconda della severità, più o meno accentuata, della discrepanza tra i dati forniti dal Punto di contatto e quelli acquisiti tramite la consultazione automatizzata delle fonti ufficiali, il messaggio che il Punto di contatto visualizzerà sulla piattaforma sarà:

- a) di colore **rosso** nel caso in cui sarà obbligato a modificare i dati o giustificare i dati inseriti;
- b) di colore **giallo** nel caso in cui si tratti di una mera segnalazione, senza che da questa scaturisca un obbligo di modifica o di motivazione dell'incongruenza a carico del Punto di contatto.

Una volta inseriti tutti i dati e ottenuta la validazione, il Punto di contatto può procedere alla sezione successiva cliccando sul tasto CONTINUA, con l'avvertenza che tale tasto rimane disabilitato fino a quando i campi obbligatori non sono completati correttamente.

6.4. [TDS] Tipologie di soggetto

Nella sezione Tipologie di soggetto viene richiesto di inserire le seguenti informazioni: **Settore**, **sottosettore** (se disponibile) e **tipologie di soggetto** in cui rientra l'organizzazione. Il Punto di contatto ha la possibilità di selezionare più combinazioni settore-sottosettore e di indicare più tipologie di soggetto qualora l'organizzazione svolga la sua attività in più settori (ad es. società multiutilities).

Come anticipato nella sezione 5.1⁴, qualora l'individuazione da parte dell'Autorità competente ai sensi dell'articolo 3, comma 13, del decreto NIS sia stata confermata, ovvero non siano stati confermati solamente i dati di riferimento della relativa comunicazione inviata al domicilio digitale del soggetto NIS, non sarà possibile modificare i settori, sottosettori e tipologie di soggetto indicati dalla piattaforma, ma sarà possibile eventualmente aggiungere ulteriori tipologie di soggetto.

Nel caso invece in cui nella sezione "Contesto" il Punto di contatto abbia risposto affermativamente alla domanda "*L'organizzazione ha imprese collegate ai sensi della Determinazione ACN 38565/2024*" e abbia elencato almeno una impresa nei confronti della quale soddisfa uno dei criteri di cui all'articolo 3, comma 10, del decreto NIS, il Punto di contatto può indicare, tramite apposita *checkbox*, collocata a inizio pagina, che l'organizzazione oggetto di tale dichiarazione rientra nell'ambito di applicazione esclusivamente ai sensi del comma 10 dell'art. 3 del decreto NIS e potrà quindi procedere con la dichiarazione senza dover indicare alcuna tipologia di soggetto.

Prima di procedere con la compilazione degli altri *step* è necessario confermare le informazioni cliccando sul tasto **VALIDA** per l'esecuzione dei controlli sui dati inseriti relativi ai settori, sottosettori e tipologie di soggetto rispetto a:

- gli eventuali dati forniti dalle autorità di settore per la specifica organizzazione;
- i codici Ateco inseriti nella sezione precedente;
- le normative europee applicabili dichiarate nella sezione precedente.

In caso i dati dichiarati non corrispondano a quanto presente a sistema, verrà richiesto di correggere i dati o eventualmente giustificare compilando il campo **Motivazione** e il campo **Note**.

Una volta inseriti tutti i dati, l'utente può procedere alla sezione successiva cliccando su "**Continua**". Se i campi obbligatori non sono completati correttamente, il pulsante **Continua** rimarrà disabilitato.

⁴ "*Nel caso in cui il Punto di contatto contesti solo i dati di riferimento (punto 2.a) ovvero confermi il contenuto della comunicazione (punto 1), le informazioni ivi presenti risulteranno precompilate e non modificabili negli steps successivi della dichiarazione*".

6.5. [CTS] Conferma della Tipologia di soggetto

In questa sezione sono riepilogate le tipologie di soggetto precedentemente selezionate in relazione al settore e sottosettore di appartenenza.

Nel caso di soggetto individuato da parte dell'Autorità competente, il Punto di contatto potrà visualizzare la definizione della tipologia di soggetto individuata dall'Autorità e non potrà modificare il dato.

Qualora nella compilazione della sezione precedente il Punto di contatto abbia confermato la sussistenza dei criteri di cui al comma 10 dell'art. 3 del decreto NIS non verrà visualizzata alcuna tipologia di soggetto.

Per proseguire con la compilazione della dichiarazione, il Punto di contatto dovrà verificare l'elenco delle tipologie di soggetto e cliccare sul tasto CONTINUA.

6.6. [ADO] Autovalutazione della criticità del soggetto

In questa sezione la piattaforma elabora e rende disponibile per la visualizzazione l'esito dell'analisi delle informazioni rese dal Punto di contatto attraverso la compilazione della dichiarazione per la registrazione.

In particolare, tenuto conto del dimensionamento, del settore/sottosettore e della tipologia del soggetto, l'organizzazione viene definita alternativamente soggetto essenziale, ovvero importante ovvero fuori ambito.

Ove l'indicazione fornita dalla piattaforma corrisponda con l'autovalutazione compiuta dal Punto di contatto, quest'ultimo può confermare e passare alla sezione successiva, altrimenti potrà correggere, in caso di errore nella compilazione, i dati inseriti o giustificare le proprie differenti valutazioni compilando il campo **Motivazione** e il campo **Note**.

Infine, per terminare la compilazione della dichiarazione e procedere alla sua sottomissione, il Punto di contatto dovrà cliccare sul tasto CONTINUA.

6.7. Riepilogo

In questa sezione vengono riepilogate tutte le informazioni inserite nelle sezioni precedenti per la definitiva revisione da parte del Punto di contatto il quale rilascia altresì la dichiarazione di accettazione della responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi o comunque contenenti dati non più rispondenti a verità ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445.

Prima di procedere alla sottomissione della dichiarazione premendo il tasto INVIA, il Punto di contatto rilascia altresì la dichiarazione di consapevolezza circa la circostanza che le informazioni fornite mediante la compilazione della registrazione verranno utilizzate dall'Autorità nazionale competente NIS, oltre che per l'identificazione dei soggetti nis, per lo svolgimento delle attività di cui al Capo V del decreto NIS.

Con la sottomissione della dichiarazione di registrazione, di cui copia è inviata al domicilio digitale del soggetto NIS dall'indirizzo no-reply@pec.acn.gov.it con l'avvertenza che tale dichiarazione potrà essere sottoposta alle verifiche di coerenza di cui all'articolo 11 della cennata Determinazione del Direttore generale di ACN, si conclude il processo di registrazione.